



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF205

## INFO FLASH

La Nuova Redazione

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE AL CONVIVENTE DI FATTO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	RM 134 DEL 26/10/2017; LEGGE 76/2016; ART. 5 C. 4 TUIR – RF 048/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>21/11/2017</b>

### REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE AL CONVIVENTE DI FATTO

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale della quota che un contribuente, titolare di una ditta individuale, intendeva imputare, a titolo di partecipazione agli utili dal 2017, alla **sua convivente di fatto** affermando che:

- il reddito spettante spettante in quanto la convivente presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa
- deve essere imputato in proporzione alla quota di partecipazione, come accade nelle **imprese familiari**.

#### UNIONE CIVILE E CONVIVENZA DI FATTO

Dal 5/06/2016 è in vigore la Legge 76/2016 (c.d. "Legge Cirinnà") che regola le **unioni civili** e le **convivenze di fatto**, finalizzate a regolamentare dal punto di vista civilistico le "unioni stabili tra persone", in alternativa all'istituto del matrimonio.

Nell'ambito del diritto di famiglia e dei diritti spettanti in sede di decesso sussiste una sostanziale differenziazione tra le **unioni civili** e le **convivenze registrate**.

All'unione civile viene estesa l'applicabilità di tutte le disposizioni relative al matrimonio ovunque ricorrano nelle leggi e, dunque:

- sia in ambito tributario;
- che in relazione al Codice civile.

In particolare dal punto di vista fiscale nell'ambito delle unioni civili si assiste alla totale assimilazione al matrimonio, con l'estensione, dunque, di tutte le norme di favore.



Esempi: trovano applicazione le disposizioni relative:

- alla presentazione del 730 congiunto
- alla possibilità di accedere all'impresa familiare
- alle detrazioni per familiari a carico (il partner)
- alle deduzioni/detrazioni per spese sostenute a favore dei familiari (a carico o meno)
- alla deduzione dell'assegno di mantenimento per il l'ex partner separato, ecc.

Inoltre il partner può essere considerato fiscalmente come "altro familiare a carico" quando il congiunto risulti non legalmente ed effettivamente separato, a condizione che conviva con il contribuente o riceva da questi degli assegni alimentari non disposti dal giudice.

Alle **convivenze di fatto registrate** all'Anagrafe (cioè annotate nei Registri anagrafici, a fronte del quale è possibile ottenere un "Certificato di stato famiglia" che indichi la convivenza) sono state introdotte alcune novità normative anche in ambito fiscale.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

Le differenze possono essere riassunte come nel seguito:

	MATRIMONIO	UNIONE CIVILE	CONVIVENZA DI FATTO REGISTRATA
<b>Detrazione per i figli a carico</b>	SI	Spetta per i propri figli naturali (e per i figli del partner se l'adozione è consentita dal giudice)	Spetta per i propri figli naturali (non è consentita l'adozione dei figli del partner)
<b>Detrazione per il partner a carico</b>	SI	SI	NO
<b>Deduzione dell'assegno di mantenimento per l'ex</b>	SI	SI	NO
<b>Detrazione/deduzione per il partner "a carico"</b>	SI	SI	NO
<b>Bonus ristrutturazioni</b>	SI	SI	SI

#### IMPRESA FAMILIARE

La legge Cirinnà, quindi, ha apprestato forme di tutela diverse tra le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto ed è intervenuta anche sulla **disciplina dell'impresa familiare**, istituto disciplinato dall'articolo 230-bis del codice civile, dettando regole differenti per la parte dell'unione civile, da un lato, e il convivente di fatto, dall'altro.

IMPRESA FAMILIARE	
Unioni civili	Convivenze di fatto
E' stata pienamente estesa la normativa civilistica dell'impresa familiare mediante diretto rinvio alla relativa disciplina	E' riconosciuto, al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro, il diritto di partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurato al lavoro prestato.



**Nota:** l'applicazione della norma presuppone che non sia configurabile tra i conviventi un altro rapporto, quale quello di società o di lavoro subordinato. La posizione del convivente, nella disciplina della collaborazione nell'impresa, **non è stata pertanto parificata** dal legislatore, come invece è avvenuto per la parte civile, a quella del coniuge, ma è stata oggetto di una regolamentazione specifica che lo ha distinto dallo status coniugale.

La diversa posizione del convivente di fatto rispetto al coniuge e al 'familiare' si riflette sul contenuto dei diritti spettanti al primo e ai secondi.

FAMILIARE/PARTE DELL'UNIONE CIVILE		CONVIENTE	
- diritto al mantenimento	Diritti che spettano	- diritto al mantenimento	Escluso
- diritto alla partecipazione alle decisioni dell'impresa		- diritto alla partecipazione alle decisioni dell'impresa	

### REGIME FISCALE PER L'IMPRESA FAMILIARE

Per il regime fiscale dell'impresa familiare l'art. 5 c. 4 TUIR stabilisce che:



*“redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.”*

REDDITO AI COLLABORATORI	
Condizioni	Imputazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>il familiare risulti nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, da atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente all'inizio del periodo d'imposta (in pratica mediante atto notarile)</li> <li>nella propria dichiarazione il titolare evidenzia la quota di partecipazione agli utili spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente;</li> <li>ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione, di aver prestato l'attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente</li> </ul>	<p>è effettuata sulla base del principio di trasparenza, indipendentemente dall'effettiva percezione. Tale principio non opera in presenza di una perdita in quanto i collaboratori familiari partecipano alla sola ripartizione del reddito</p>

Ai fini meramente pratici si ricorda che:

- ⇒ il **familiare** dichiara il reddito nel quadro RH del mod. REDDITI;
- ⇒ negli atti di impresa familiare di solito non sono specificate le **quote di partecipazione** agli utili spettanti ai collaboratori, posto che le stesse sono individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato nell'impresa, così come indicato nel quadro RS del mod. REDDITI del titolare. Resta fermo naturalmente che al titolare spetta almeno il 51% del reddito.

### CONVIVENTE DI FATTO – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

La legge Cirinnà, nel prevedere la partecipazione della parte civile e del convivente all'impresa familiare, non ha regolato il regime tributario.

Al riguardo è intervenuta la RM n. 134 del 26/10/2017, la quale ha affermato che:

- anche se l'articolo 5, comma 4, del Tuir, richiama solo l'articolo 230-bis sulle imprese familiari e non anche l'articolo 230-ter sul “convivente di fatto”;
- il riferimento di quest'ultimo articolo alla “partecipazione agli utili dell'impresa familiare” spettanti al convivente, consente di applicare anche a tale fattispecie il “principio di trasparenza” dell'art. 5 Tuir.

Alla luce di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate:

- il reddito spettante al “convivente di fatto”, che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente;
- deve essere imputato al primo in proporzione alla sua quota di partecipazione, come accade nelle imprese familiari** (comprese quelle costituite nell'ambito delle unioni civili).

Viene così confermato quanto anticipato nella RF 048/2017.



**ATTENZIONE:** di diverso contrario, invece, l'**Inps** che con la Circ. n. 66/2017 ha affermato che\_  
 → l'eventuale attribuzione di utili d'impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, in base al nuovo articolo 230-ter  
 → **non** ha "alcuna conseguenza in ordine all'insorgenza dell'obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome" artigiani o commercianti, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.

